DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO AEREO DI VERONA

Art. 2

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona
Estremi	Legge 18 novembre 1999, n. 436
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-delle-famiglie-delle-vittime-del-disastro-1999/art-2-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it